

UNAS

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PER I LAVORATORI E LE AZIENDE DEL SETTORE ARTIGIANATO EDILE PRIVATO VALEVOLE PER GLI ANNI 1996-1999

San Marino, li 09.09.1996

TRA

l'Unione Nazionale Artigiani della Repubblica di San Marino, rappresentata dal Presidente Gian Franco Terenzi, dal Segretario Generale Alberto Chezzi e dal rappresentante di categoria Sig. Maiani Delio

E

- la Confederazione Sammarinese del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Ghiotti e dal Segretario Confederale Giuliano Tamagnini;

- la Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi rappresentata dal Segretario Generale Marco Beccari e dal Segretario Confederale Maurizio Giardi;

- coadiuvati dalla Federazione Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Marino Bartolini e Mirco Battazza;

- si è stipulato il presente Accordo ad integrazione e modifica del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali del settore edile ed i lavoratori in esse occupati.

*Art. 1 - Norme per la difesa della salute*

E' emesso che la difesa della salute, nella garanzia di un mantenimento e di un rafforzamento dello stato di salute individuale e collettivo ha come base privilegiata l'ambiente e le condizioni di vita dei cittadini, la prevenzione della salute del lavoratore trova quale momento privilegiato di partenza l'ambiente di lavoro e le condizioni in cui si svolge lo stesso.

Tale compito viene espletato dal "Servizio di Medicina di Base ed Ambiente Statale", che opera in collegamento con i lavoratori e l'azienda.

A tal fine, le aziende si impegnano:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pertanto le OO.SS. e l'U.N.A.S. si rendono parte attiva affinché in conformità con quanto previsto a tale titolo dalla legge 17/03/1987 n° 40, in collaborazione con il Servizio di Igiene Ambientale o direttamente, si proceda annualmente ad elaborare un piano operativo per la realizzazione, graduale nel tempo, di corsi aziendali e/o per gruppi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano o programma va adottato di norma entro il mese di marzo di ogni anno, previo accordo sui tempi, le modalità ed il luogo procedendo inoltre ad un confronto sulle tematiche che saranno trattate durante la formazione. Qualora l'iniziativa venga promossa dalle OO.SS. e dall'U.N.A.S., ognuna di esse provvederà alla nomina di un tecnico specializzato in materia e in collaborazione con la direzione dell'azienda o delle aziende interessate provvederanno alla realizzazione del corso. Trenta giorni prima dell'avvio dei corsi le OO.SS., l'U.N.A.S. ed eventualmente il SIA individueranno le aziende e i lavoratori interessati, previa verifica con le direzioni aziendali.

Le parti convengono che nella fase di esecuzione dei progetti formativi vada attuata la partecipazione delle direzioni aziendali, dei delegati all'igiene-sicurezza e delle S.S.A.


Per la realizzazione di quanto sopra esposto si concorda l'utilizzo di numero 3 ore lavorative retribuite annuali con possibilità di cumulo quadriennale seguendo le seguenti priorità:


- durante eventuali periodi di Cassa Integrazione Guadagni garantendo la corresponsione della intera retribuzione ordinaria;
- durante la formazione professionale concordandone le modalità con il Centro di Formazione Professionale;
- durante eventuali periodi di riqualificazione professionale.


Qualora non sia possibile utilizzare gli istituti sopra citati si procederà all'utilizzo del monte ore retribuito fino al limite delle dodici ore nel quadriennio.

Nel caso di esigenze straordinarie di completamento dei programmi saranno utilizzate:

- un'ora nel triennio dei permessi per visita di prevenzione eventualmente non utilizzati;
- recupero delle ore eventualmente non utilizzate nell'anno precedente, fino ad una ora nel quadriennio delle ore previste contrattualmente per le assemblee sindacali.







Si propone inoltre di prevedere, da parte di detti tecnici, delle comunicazioni all'imprenditore e alle parti firmatarie il presente accordo circa l'esito delle verifiche attuate.

**Art. 2- Assunzione personale a tempo determinato**

Valgono le norme previste dall'art. 28 del contratto collettivo generale del settore artigianato, valevole per il periodo 1995/97.

**Art. 3- Avviamento al lavoro, tutela della professionalità**

**Corsi formativi pubblici**

Le Parti concordano di richiedere ai Dicasteri competenti l'attivazione di corsi specifici per i giovani in cerca del primo lavoro che intendono trovare una occupazione nel settore dell'edilizia privata, secondo le seguenti modalità:

- riattivazione del Cantiere Scuola con la collaborazione della Cassa Edile;
- obbligatorietà a svolgere un periodo di preparazione pratica della durata minima di tre mesi di calendario;

Si darà luogo all'attivazione del corso di cui sopra nel caso vi siano richieste di nuove assunzioni da parte di imprese edili private e disponibilità di partecipazione di almeno 15 lavoratori.

Le suddette disposizioni si applicano esclusivamente ai lavoratori sammarinesi o residenti al fine di favorire l'inserimento nel settore.

**Formazione aziendale**

Si concorda inoltre, per le nuove assunzioni nel caso in cui non sia possibile utilizzare le norme previste dalla legge in materia di formazione professionale, di favorire l'inserimento dei giovani sammarinesi o residenti nel settore prevedendo comunque la possibilità da parte dell'azienda di richiedere l'assunzione effettuando un periodo di formazione che coinvolga oltre alla Cassa Edile, il Centro di Formazione Professionale in base ai seguenti criteri:

- a) la durata minima della formazione dovrà essere di mesi tre ;

## Art. 7- ORARIO DI LAVORO

Si richiama la Legge 17/02/1961 n. 7 e Contratti di Lavoro successivi ad essa.

Il sabato è considerato vacanza.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali e non deve comunque superare le 10 ore giornaliere.

Sono considerati addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia tutti quei lavoratori che esplicano le mansioni previste alla lettera d) di cui alla Tabella "A" allegata alla Legge 17/2/61 n. 7.

Si conferma la normativa contrattuale vigente fino al 31/12/96.

A far data dal 01/01/97, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 39 ore settimanali la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 169.

Pertanto i seguenti istituti contrattuali saranno rapportati al nuovo orario di lavoro come di seguito specificato:

- gratifica natalizia pari a 169 ore:
- ferie pari a 172
- un giorno festivo sarà retribuito sulla base dell'orario giornaliero previsto dall'articolo "orario di lavoro"
- ex festività ore 18,12 minuti (18,20 per calcolo retributivo)

La precedente riduzione di orario di 72 ore annuali, a seguito di quanto sopra concordato, dalla stessa data del 01/01/97, viene ridotta a 30 ore annuali.

La diminuzione si applica sull'orario di lavoro annuale senza riduzione di salario con la minor incidenza possibile sull'attività produttiva (ponti, festività non retribuite, caratteristiche stagionali).

Detta riduzione di orario considerato il carattere stagionale dell'edilizia sarà utilizzata come segue:

- a) 10 ore e mezza, da suddividersi nelle giornate del 24/12 (mezza giornata) e del 31/12 (intera giornata).

Se detta riduzione di orario di lavoro cadrà in giorni festivi o di vacanza (per festivi non si intendono i giorni lavorativi) sarà goduta in altre giornate privilegiando la necessità di favorire programmi produttivi aziendali concordando le modalità applicative a livello aziendale.



a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 40% dell'aumento erogato nell'anno precedente.

**Art. 11 - SCATTI DI ANZIANITÀ**

Per ogni scatto biennale di anzianità si concorda la seguente rivalutazione:

dal 1° gennaio 1996: +7%

dal 1° gennaio 1997: +6%

**Art. 12 - FONDO SERVIZI SOCIALI**

L'aliquota a carico delle imprese è pari all'1%. Come risulta già dal C.C.G.U.d.L. settore Artigianato art. 3, dal 01/01/98 tale aliquota sarà elevata all'1,20%.

**Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto decorre dal 01/01/1996 e scade al 31/12/1999.

Per quanto riguarda la parte retributiva (retribuzioni, scatti biennali e trasferta) la scadenza sarà biennale e cioè al 31/12/1997.

Si concorda infine di procedere ad una verifica della stesura complessiva del Contratto anche in riferimento alle norme vigenti nel settore artigiano.


p. La Confederazione Sammarinese  
del Lavoro - C.S.d.L.

(Giovanni Ghiotti)



p. La Confederazione Democratica  
dei Lavoratori Sammarinesi C.D.L.S.

(Marco Beccari)



p. L'U.N.A.S.

Unione Nazionale Artigiani  
della Repubblica di San Marino


(Gian Franco Terenzi)

Tabella delle Retribuzioni Minime in vigore nel Settore "EDILIZIA PRIVATA"  
dal 1° Gennaio 1996 al 31 Dicembre 1996

	Tot. Retr. 31/12/95	Aum. Prog. 01/01/96 7,00%	Tot. Retr. 01/01/96	Totale Scat. Bl. 01/01/96 n. 4	Totale Scat. Bl. 01/01/96 n. 3
VIII CAT.	3.837.672	280.000	4.117.672	123.162	164.016
VII CAT.	3.324.222	240.000	3.564.222	92.008	122.677
VI CAT.	2.873.802	210.000	3.083.802	78.600	105.102
V CAT. I LIV.	2.628.491	190.000	2.818.491	72.703	96.941
V CAT. II LIV.	2.509.004	180.000	2.689.004	70.746	94.331
IV CAT.	2.393.210	170.000	2.563.210	67.454	89.989
III CAT.	2.216.211	160.000	2.376.211	65.202	86.986
II CAT.	2.082.415	150.000	2.232.415	63.490	84.555
I CAT.	1.918.836	140.000	2.058.836	61.581	82.008



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Tabella delle Retribuzioni Minime in vigore nel Settore "EDILIZIA PRIVATA"  
dal 1° Gennaio 1997 al 31 Dicembre 1997

	Tot. Retr. 31/12/96	Aum. Prog. 01/01/97 6,00%	Tot. Retr. 01/01/97	Totale Scat. Bl. 01/01/97 n. 4	Totale Scat. Bl. 01/01/97 n. 3
VIII CAT.	4.117.672	260.000	4.377.672	130.552	173.856
VII CAT.	3.564.222	220.000	3.784.222	97.528	130.038
VI CAT.	3.083.802	190.000	3.273.802	83.621	111.493
V CAT. I LIV.	2.818.491	170.000	2.988.491	77.065	102.757
V CAT. II LIV.	2.689.004	170.000	2.859.004	74.991	99.991
IV CAT.	2.563.210	160.000	2.723.210	71.501	95.380
III CAT.	2.376.211	150.000	2.526.211	69.114	92.205
II CAT.	2.232.415	140.000	2.372.415	67.299	89.628
I CAT.	2.058.836	130.000	2.188.836	65.276	86.928

  
*[Handwritten signature]*  
*Bentini*

*[Handwritten signature]*  
*A. B...*  


*[Handwritten signature]*